



*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Difesa del Suolo
difesasuolo@regione.piemonte.it
PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it*

Data *

Alla Regione Piemonte

Protocollo *

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

*Classificazione n. 13.200.VALEST_VIA_22_14
Asti Cave – vv/47/2019A/A18000*

SEDE

e, p.c.:

all'Autorità di Bacino del fiume Po

protocollo@postacert.adbpo.it

Comunicazione trasmessa solo mediante PEC o in
cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OGGETTO: D.lgs 152/06 e L.r. 40/98, L.r. 23/16. Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria della cava di sabbia e ghiaia denominata "Premes", sita in località Premes nel territorio del Comune di Antignano (AT). Proponente Asti Cave Srl (Prat. SUAP n. 66/2016). Presentazione integrazioni e riavvio del procedimento.

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, allo scopo di verificare la coerenza degli adeguamenti progettuali con le finalità del P.A.I., anche in adempimento alla delega da parte dell'Autorità di bacino del fiume Po per la rappresentanza in sede di Conferenza dei servizi (determinazione 2/2004 del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po), ai fini della verifica di compatibilità con la pianificazione di bacino, si comunica quanto segue.

Premesso che il *Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere* ha comunicato a questo Settore la disponibilità di documentazione tecnica integrativa (**prot. 41438 del 18.9.2019**) con richiesta del parere di competenza ai fini dell'espressione del parere unico regionale, espresso nella conferenza dei servizi in modalità asincrona;

richiamato che questo Settore aveva inviato al *Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere* una richiesta di integrazioni in merito all'istanza in oggetto (lett. prot. 41559/2016 del 29.9.2016), nel quale si riteneva che:

per quanto di competenza, (...) l'istanza in oggetto debba essere corredata da quanto prescritto dal PAE (Documento di Programmazione delle Attività Estrattive) artt. 7 (Attività estrattiva nell'ambito delle fasce fluviali) e 15.2 (Documentazione relativa allo "Studio idraulico") con specifico riferimento ai "Criteri per la redazione dello studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale di cui agli art. 22 e 41 del PAI" dell'allegato alla deliberazione 10/2002 dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

richiamato che questo Settore, istruiti gli elaborati progettuali, resi disponibili dall'Amministrazione procedente al sito internet della Provincia di Asti, al seguente indirizzo: <https://www.provincia.asti.gov.it/it/events/asti-cave-s-r>, aveva segnalato che "...nella documentazione progettuale integrativa sono assenti le valutazioni idrauliche e geomorfologiche

Via Petrarca, 44
10126 Torino
Tel. 011./432.1403
Fax 011.6687758

richieste precedentemente da questo Settore...” (come riportato nel parere unico Regionale prot. 9005/2019 del 22.2.2019)

ricevuta la comunicazione (prot. 41207 del 17.9.2019) da arte del SUAP di avvenuto deposito della documentazione tecnica, scaricabile al link indicato nella lettera di trasmissione del SUAP;

considerato che:

- nelle integrazioni tecniche inviate è compresa la simulazione idraulica già richiesta con ns nota (prot. 9005/2019 del 22.2.2019), redatta in moto bidimensionale con il software HEC-RAS, lungo un tratto significativo del fiume Tanaro, e la corrispondente analisi sul trasporto solido;
- le conclusioni dello studio idraulico condotto (p. 129 capitolo “**3.2.9. Risultati dell’analisi di compatibilità idraulica e morfodinamica**”) hanno verificato che “*Non vi sono effetti diretti o indiretti sull'idrodinamica della corrente dell'alveo attivo nè sul trasporto solido L'erosione verso l'area di cava avviene con velocità molto ridotte*”; i valori di scabrezza utilizzati sono cautelativi nei riguardi dell'erosione dell'area ($c=10 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$), che risulta erodibile a partire anche da TR pari a 20 anni;
- la verifica di compatibilità dell'attività estrattive rispetto ai criteri di cui alla deliberazione n.10/2002 dell'Autorità di Bacino del fiume Po porta a concludere che “*gli interventi in progetto non modificano la stabilità attuale del corso d'acqua, così come non sono in grado di modificare le condizioni di trasporto solido in alveo*”;
- le verifiche idrauliche sono coerenti con la mappatura della pericolosità di cui al PGRA;

considerato anche che le ridotte dimensioni dell'intervento ($60.500,00 \text{ m}^2$) rendono difficoltosa una disanima delle interazioni locali tra la piena e l'area di escavazione, che si trova comunque a una distanza superiore ai 150 m dalle sponde dell'alveo attivo e comporta, al più, una estensione delle aree erodibili a TR=20 anni (come risulta dalla simulazione, cfr. tavole A3-A10);

questo Settore ritiene, per quanto di sua competenza, che non vi siano elementi ostativi all'istanza in oggetto.

Si richiama, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del procedimento in corso, l'applicazione dell'art. 18, 7° comma delle Norme di attuazione del PAI in ordine all'introduzione dell'obbligo da parte dei Comuni di informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sullo stato dei dissesti presenti sul territorio e/o sulle limitazioni già vigenti (PSFF), al fine di ottenere da essi la sottoscrizione di un “*atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato*”.

Si prescrive di approntare un progetto annuale «*di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico, in corso d'opera*» (art. 15.2 punto 14 del DPAE) e «*un aggiornamento e verifiche topografiche e batimetriche*» (art. 15.4 punto 5.8 del DPAE), estese ad un adeguato tratto del fiume Tanaro anche nell'intorno dell'area di cava.

In considerazione dei fenomeni di trasporto solido evidenziati in alveo, il monitoraggio dovrà essere effettuato almeno dopo ogni evento di piena significativo (con TR>20 anni).

Cordiali saluti.

Il funzionario referente:
ing. Luca Franzi

Il referente d'area:
arch. Antonietta Impedovo

Il Responsabile del Settore
Ing. Gabriella Giunta
(firmato digitalmente)

*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore, Copianificazione Urbanistica Area Sud Est*

*territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areasudest@regione.piemonte.it*

*Classificazione: 11.30.30, 11/2019A/A16000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati
nei metadati del mezzo trasmissivo*

Allegati : /

Riferimento protocollo precedente: prot. n. 23492/A16000 del 18/09/2019

*Al Settore
Polizia Mineraria, Cave e Miniere
della Regione Piemonte
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it
e p.c.*

*Alla Provincia di Asti
Servizio Ambiente
provincia.asti@cert.provincia.asti.it*

*Al Settore
Valutazioni ambientali e procedure integrate
della Regione Piemonte*

*Al Settore
Territorio e Paesaggio
della Regione Piemonte*

OGGETTO: Comune di Antignano (AT)

D.Lgs. 152/06 e L.r. 40/98, L.r. 23/16. Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria della cava di sabbia e ghiaia denominata "Premes", sita in località Premes nel territorio del Comune di Antignano (AT), con contestuale variante urbanistica.

Proponente "Asti Cave Srl"

Pratica n. [90927]

Espressione parere di competenza

1. PREMESSA E ASPETTI PROCEDURALI

La ditta sopraccitata ha presentato presso il SUAP competente, istanza di VIA e contestuale istanza di autorizzazione di cava l.r. 69/78 , per progetto di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia "Premes", sita in località "Premes" nel territorio del Comune di Antignano (AT).

Il SUAP competente ha disposto di avvalersi del SIAP della Provincia di Asti per lo svolgimento dei singoli atti istruttori del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs 112/98.

L'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e ss.mm.ii. è stato pubblicato sul BUR Piemonte n.29 del 21/07/2106.

La documentazione presentata è stata a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive competente, la Provincia ed il Comune, per 60 gg., a partire dalla data di avvio del procedimento (21 giugno 2016). Alla pubblicazione non sono seguite osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici.

In data 28 luglio 2016 ed in data 29 settembre 2016 il SIAP della Provincia di Asti ha convocato la prima e la seconda conferenza dei servizi per l'istruttoria di cui all'oggetto. In esito alla seduta del 29 settembre 2016 la Conferenza dei Servizi disponeva una sospensione di 60 giorni per permettere alla ditta di effettuare alcune verifiche tecniche.

Nel frattempo la Legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016, pubblicata sul BUR Piemonte n. 46 del 21 novembre 2016, ha abrogato la precedente Legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 , in base alla quale l'istante aveva presentato domanda. L'art. 43, comma 5, della L.r. 23/2016 stabilisce che :

“Le nuove autorizzazioni, i rinnovi e gli adempimenti delle attività estrattive in corso sono rilasciati, fino alla data di entrata in vigore del PRAE, sulla base delle norme di cui alla presente legge”.

Con nota prot. n. 3650/A19000 del 13/02/2019 (ns. prot. n. 4244/A16000 del 13/02/2019) il Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere comunicava a questo Settore che con nota del 05/02/2019, prot. n. 3042 congiuntamente il SUAP della Comunità Collinare Colline Alfieri e del SIAP della Provincia di Asti, comunicavano la disponibilità di documentazione tecnica integrativa della pratica in oggetto predisposta dal proponente, richiedendo i pareri di competenza ai fini dell'espressione del parere unico regionale. Fino a tale comunicazione questo Settore non era stato interessato per il procedimento in oggetto.

A seguito della richiesta, questo Settore, con nota ns. prot. n. 4646/A16000 del 18/02/2019, comunicava che, verificata la documentazione integrativa disponibile all'indirizzo <https://www.provincia.asti.gov.it/it/events/asti-cave-s-r-l>, la quale non recava menzione del fatto che dal provvedimento autorizzativo potesse conseguire l'effetto di variante urbanistica, il Settore medesimo non risulta competente ad esprimersi nel procedimento in oggetto.

Con nota congiunta prot. n. 6384 del 15.03.2019, lo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive Unione dei Comuni – Comunità Collinare“Colline Alfieri” ed il SIAP Ambiente - Sportello Integrato di Avvalimento Provinciale della Provincia di Asti segnalava, alla luce dei pareri di competenza emessi da parte di alcuni dei soggetti interessati al procedimento, l'impossibilità di proseguire con l'iter istruttorio della pratica, preannunciando altresì, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, il rigetto dell'istanza.

Con successiva nota, prot. n. 7571 del 01.04.2019 lo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive” ed il SIAP della Provincia di Asti assentivano alla richiesta del proponente di avvalersi della facoltà di presentare per iscritto proprie osservazioni, corredate da documenti tecnici atti a consentire il superamento delle residue criticità.

Con nota prot. 84874 del 18/09/2019 (ns. prot. n. 23492/A16000 del 18/02/2019) il Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere, considerato che presso il SUAP Colline Alfieri e la Provincia di Asti, il proponente ha depositato la documentazione integrativa di cui al paragrafo precedente , consultabile al sito : <https://www.provincia.asti.it/it/events/asti-cave-s-r-l>, convocava una Conferenza di Servizi istruttoria, in modalità asincrona, finalizzata ad acquisire i pareri o le richieste integrative dei Settori regionali competenti, per pervenire alla redazione del parere unico regionale.

Il Settore scrivente, preposto per l'esame degli aspetti urbanistici, analizzati gli elaborati e la documentazione disponibili all'indirizzo <https://www.provincia.asti.it/it/events/asti-cave-s-r-l> ed operate le necessarie verifiche, a seguito dell'istruttoria, ha predisposto il presente contributo per il proseguimento dell'iter procedurale in oggetto.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Antignano, situato nella Provincia di Asti, ha una popolazione di 962 abitanti ed una superficie di 10,86 Km². Dista circa 13 km dal capoluogo di provincia, in direzione est. L'abitato principale è situato in area collinare ed è costituito da ulteriori tre frazioni: Perosini, Gonella e Nicola. Il territorio si estende in parte in collina ed in parte lungo la pianura alluvionale del fiume Tanaro; l'altitudine massima è pari a 260 m s.l.m. .

3. QUADRO GENERALE URBANISTICO COMUNALE

Il Comune di Antignano è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. N. 28-21362 del 14.12.1992, ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i.. Con DGR n. 12-5794 del 27/04/2007 veniva approvata, subordinatamente all'introduzione "ex officio" di modifiche, la Variante Generale di adeguamento alla L.R. n. 19/99 ed al P.A.I.. Con D.C.C. n. 08 del 08/04/2019 veniva approvata la Seconda Variante strutturale.

Piano Territoriale Regionale <i>approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011</i>	Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) : n. 24 Asti
Piano Paesaggistico <i>approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017</i>	Ambiti di paesaggio : 68 Astigiano Unità di paesaggio : 6818
PTP	DCR n. 384-28589 del 05 ottobre 2004 "Approvazione del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Asti. Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo). Articolo 7" (Pubblicazione sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2004)
Perimetrazione Centro e Nuclei abitati	Prevista nell'ambito della Seconda Variante strutturale
Classificazione acustica	si
Pianificazione commerciale	Con Deliberazione comunale n. 22 del 27/06/2007 n. 51 del 27/12/2007 venivano approvati i criteri commerciali comunali come previsto dalla L.R. n. 28/99 e s.m.i., con presa d'atto della Regione Piemonte prot. 4172/DA1701.
Zona sismica	zona 4 (sismicità molto bassa)
Adeguamento PAI	Adeguato : DGR n. 12-5794 del 27/04/2007
PTA – Aree di ricarica acquiferi profondi	no
Parchi S.I.C. Z.P.S. Rete ecologica	S.I.C. Stagni di Balangero (IT 1170003) Zona naturale di Salvaguardia di Revigliasco Riserva naturale delle Rocche di Antignano Zona naturale di Salvaguardia di Isola d'Asti
Altro (<i>eventuali altri vincoli, piani, programmi rilevanti per il territorio comunale</i>)	Dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136, c.1, let c) del D.Lgs. 42/2004 "Oasi del Tanaro"

4. SINTESI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

4.1 Obiettivi e contenuti della Variante

Al Paragrafo 5 “CRITICITÀ SEGNALATE DAL SETTORE COPIANIFICAZIONE URBANISTICA AREA SUD EST DELLA REGIONE PIEMONTE” del documento “Progetto di coltivazione mineraria e Studio di Impatto Ambientale- Osservazioni e documentazione tecnica ex art. 10 L. 241/1990” è illustrata una formale proposta di variante urbanistica ad hoc per l’intervento in progetto, non evidenziata nelle precedenti fasi del procedimento.

La proposta di variante prevede che non sia necessario procedere ad una variante urbanistica a livello cartografico (operando cioè sulle tavole di piano), e che si possa lasciare invariata l’attuale destinazione d’uso agricola dei terreni oggetto dell’attività estrattiva, andando ad inserire soltanto delle generiche specifiche nell’ambito dei corrispondenti articoli delle Norme di Attuazione.

In particolare la proposta di variante, definita “temporanea e parziale” prevede esclusivamente l’integrazione dell’art. 26 Aree destinate ad uso agricolo , con la relativa Scheda normativa n. 10 del vigente PRGC del Comune di Antignano, finalizzata all’inserimento di una generale disciplina delle attività estrattive temporanee in aree a destinazione agricola (cfr. pag. 173 del documento).

5. OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI

5.1 Osservazioni di carattere procedurale

La documentazione integrativa prodotta dal proponente introduce un nuovo sub procedimento, quello della variante urbanistica, che non è stato oggetto di comunicazione al momento dell’avvio del procedimento in oggetto e che non è stato evidenziato e valutato nelle precedenti fasi.

Nel documento sopra richiamato il proponente sostiene che si possa applicare al procedimento in corso la norma transitoria di cui all’art. 43 , c. 6, secondo periodo della L.r. 23/2016, che prevede che :

“... per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977.”

Tuttavia, dalla documentazione prevenuta non risulta con chiarezza se il procedimento in oggetto possa costituire, un rinnovo (cfr. art. 3, let. p) del D.P.G.R. 2 ottobre 2017, n. 11/R), o un “ampliamento finalizzato alla prosecuzione delle attività in corso”.

Parrebbe viceversa probabile che il procedimento in oggetto possa ricadere nei disposti del primo periodo all’art. 43, c. 6, della L.r. 23/2016, ovvero :

“Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, nel caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di cui all’art. 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza dei servizi di cui all’art. 29; ...”

Valgono in tal caso, per il procedimento in oggetto, le disposizioni di cui all’art. 8, cc 1, 2, 3 e 6, e l’art. 10 del D.P.G.R. 2 ottobre 2017, n. 11/R.

Per le stesse motivazioni si ritiene che la variante contestuale debba essere assoggettata a verifica di assoggettabilità a VAS.

Con riferimento alle normative richiamate si evidenzia che:

1) a norma dell’art. 8, c. 2, della L.r. 23/2016 l’avvio del procedimento in oggetto non conteneva l’indicazione che l’approvazione del progetto stesso è contestuale all’approvazione della variante urbanistica;

2) occorre integrare anche il sub procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/2016, di competenza comunale;

3) poiché non si è provveduto contestualmente alla VIA, a norma dell'art. 8, c. 2, della L.r. 23/2016 occorre provvedere alla consultazione del pubblico agli effetti urbanistici e di VAS; la conferenza dei servizi, a norma del c. 3, dovrà valutare le osservazioni pervenute anche ai fini urbanistici.

In merito agli aspetti procedurali sopra richiamati si prenderà quindi atto delle necessarie specificazioni che il competente Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione vorrà indicare.

Si fornisce di seguito comunque una prima indicazione sommaria, effettuata sulla base della documentazione disponibile, di quali dovrebbero essere i contenuti minimi e gli elaborati della variante urbanistica.

5.2 Osservazioni sui contenuti della proposta di variante

Si ritiene che la proposta di procedere ad una variante urbanistica esclusivamente di carattere normativo estesa a tutte le aree agricole, volta all'inserimento di una generale disciplina delle attività estrattive temporanee in aree a destinazione agricola all'interno dell'art. 26 "Aree destinate ad uso agricolo", con la relativa "Scheda normativa n. 10" del vigente PRGC del Comune di Antignano, non sia compatibile con il procedimento in oggetto, che deve rimanere circoscritto all'area di intervento del progetto.

Si configurerebbe in questo modo infatti una modifica generale delle disposizioni riguardanti le aree agricole dell'intero territorio comunale e non soltanto l'area oggetto di autorizzazione.

Si ritiene pertanto che occorra individuare, anche a livello cartografico, una specifica area a destinazione estrattiva in ambito agricolo, coincidente con il sedime del progetto da autorizzare.

Inoltre si evidenzia che sull'area in questione gravano diversi vincoli di natura paesaggistica ed ambientale che impongono una approfondita verifica degli aspetti meritevoli di tutela e la conseguente definizione di una specifica disciplina di governo delle trasformazioni. A tale proposito si rimanda alle osservazioni di dettaglio riportate di seguito.

5.3 Verifica della documentazione

La documentazione della proposta di variante fornita dal proponente è costituita esclusivamente dal contenuto del Paragrafo 5 "CRITICITÀ SEGNALATE DAL SETTORE COPIANIFICAZIONE URBANISTICA AREA SUD EST DELLA REGIONE PIEMONTE" del documento "Progetto di coltivazione mineraria e Studio di Impatto Ambientale - Osservazioni e documentazione tecnica ex art. 10 L. 241/1990".

Si rammenta che, ai fini dell'istruttoria e della successiva pubblicazione ed approvazione dei documenti destinati a costituire variante la Piano regolatore Comunale del Comune di Antignano occorre che la proposta contenga almeno gli elaborati di cui all'art. 10, c. 7 del D.P.G.R. 2 ottobre 2017, n. 11/R.

5.4 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Come detto al paragrafo 5.1 la variante connessa con il procedimento di nuova cava è sottoposta a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Si applicano a tale proposito i disposti dell'art. 3 bis della L.r. 56/77 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 2 ottobre 2017, n. 11/R il procedimento di VAS dovrebbe di norma precedere lo svolgimento del procedimento di VIA.

La proposta di variante deve contenere un rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità comprendente una descrizione del piano e le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

A tale proposito si potrà fare riferimento alle informazioni già contenute nello studio di impatto ambientale per la verifica di VIA, tenendo conto delle osservazioni esposte di seguito, formulate in via preliminare in particolare per quanto riguarda il quadro programmatico.

Dato atto che il proponente ha verificato la fattibilità di localizzazioni alternative, considerati gli effetti irreversibili e non mitigabili della trasformazione prevista dalla variante, al fine di giungere ad un bilancio positivo, si ritiene necessario che la proposta di variante individui adeguate misure di compensazione, commisurate alle ricadute prodotte dall'attuazione del progetto; a tale proposito si ritiene

che il solo ripristino ambientale successivo all'esercizio dell'attività di cava non può essere considerato sufficiente a perseguire la rigenerazione dei valori ambientali e paesaggistici compromessi.

Si rammenta che il Piano Territoriale regionale individua tra le cause di consumo di suolo (art. 31 c. 2 delle NdA) anche quello causato da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione ma che comportano la perdita dei caratteri naturali, tra cui appunto le attività estrattive.

In ottemperanza a quanto specificato dall'art. 31 delle NdA del Piano Territoriale regionale (comma 3), le opere di compensazione dovranno essere concepite quali "modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato", e come inoltre statuito dal comma 9, let d) del medesimo art. 31. Si richiamano inoltre le prescrizioni di cui all'art. 14 "Sistema idrografico", c. 11. let. a. delle NdA del Ppr.

Inoltre, considerato che l'intervento in progetto si concretizza, per effetto del ribassamento del piano campagna, in una riduzione dello spessore di quella porzione dell'acquifero compresa tra la superficie piezometrica ed il piano campagna che si traduce in un incremento della vulnerabilità della falda acquifera, sembra sottovalutato l'effetto sull'ambiente idrico, con i relativi conseguenti impatti sulla salute umana, sulla vegetazione e sulla fauna. Si rileva inoltre che il progetto di coltivazione prevede l'asportazione di un filare di vegetazione spontanea posta sul lato sud dell'appezzamento, oltre che interessare la vegetazione a margine della strada interpodereale posta sul lato est.

Si fa presente che le aree ricadenti all'interno del fogli catastale N. 10 del Comune di Antignano sono anche designate come aree vulnerabili da prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 22 delle NdA del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007.

Considerando gli effetti sulle risorse idriche e dato atto che la banalità del tipo di ambiente e la bassa qualità ambientale degli ecosistemi al contorno e' conseguenza principalmente dovuta all'attività antropica pregressa (monocoltura agraria ed attività estrattiva), a cui si va a sommare l'intervento in oggetto, si ritiene che un'attività di compensazione opportuna sarebbe la ricostituzione di un ambito di naturalità elevata e la creazione di fasce tampone al contorno dell'intervento (cfr. le guide selvicolturali edite da Regione Piemonte, Settore Tutela delle Acque : https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/guida_ft_rev_08062018_bq.pdf e https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/le_fasce_tampone_vegetate_riparie_erbacee_0.pdf).

Le fasce tampone sono aree ricoperte da vegetazione erbacea, arbustiva e arborea permanente, poste a monte di aree sensibili da proteggere dalla contaminazione diffusa da prodotti fitosanitari o da eccesso di nutrienti, e possono essere localizzate all'interno o ai margini dei campi o lungo i corpi idrici. Il ruolo delle fasce tampone nella mitigazione del trasporto di residui di prodotti fitosanitari per ruscellamento è ormai universalmente riconosciuto. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari può, infatti, rappresentare una potenziale fonte di rischio di contaminazione per i corpi idrici sia sotterranei sia superficiali, con conseguente alterazione degli equilibri degli ecosistemi acquatici e con possibili effetti anche sulla salute umana. La vegetazione spontanea presente nelle fasce immediatamente adiacenti ai corpi idrici assume un importante ruolo ecologico per diversi aspetti che si estendono fino al miglioramento della biodiversità, determinato dalla creazione di condizioni ecologiche favorevoli allo sviluppo di particolari specie vegetali e animali. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici è di fondamentale importanza mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea per garantire tutti i servizi ecosistemici da questa forniti, così come previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/2006.

Tali accorgimenti sono stati in parte già individuati nell'ambito delle "INTEGRAZIONI" allo Studio di Impatto Ambientale per la VIA del Dicembre 2018, paragrafo 8.3; si evidenzia che le misure individuate dovranno trovare un puntuale riscontro nell'apparato normativo della proposta di variante, al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

Al fine di approfondire gli aspetti relativi alla VAS si suggerisce inoltre di acquisire anche le valutazioni dell'Organo Tecnico Regionale, quale soggetto ambientale competente in materia.

5.5 Conformità con la Pianificazione sovraordinata

5.5.1 Conformità con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il quadro programmatico del Rapporto Ambientale di Via analizza già in parte la relazione dell'intervento con il Piano Territoriale Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 122-29783 del 21/07/2011. Il PTR costituisce lo strumento di riferimento per il governo del territorio e indica il complesso degli indirizzi e delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione settoriale e generale alle diverse scale. Pertanto occorre che le previsioni della proposta di variante siano coerenti e compatibili con le indicazioni del citato Piano, accertando e dichiarando che le modifiche rispettano gli indirizzi e le direttive delle Norme di Attuazione del nuovo PTR .

Si osserva innanzitutto che la scheda descrittiva della AIT 24 – Asti (cfr. pag. 97 NdA) indica i seguenti indirizzi per la “Valorizzazione del territorio”, che hanno attinenza con il progetto in oggetto :

- *Messa in sicurezza idraulica della fascia fluviale e implementazione del Piano di gestione del Tanaro.*

- *Riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali.*

Inoltre si osserva che hanno rilevanza per l'intervento in oggetto, oltre che l'articolo 31 già citato, anche gli articoli 16 e 32, che nominano le attività estrattive richiamando la necessità di recupero e riqualificazione delle aree degradate in territori rurali e la necessità di promuovere l'attuazione di interventi per la mitigazione del rischio, il recupero della qualità idromorfologica e per la valorizzazione degli ambienti naturali.

5.5.2 Conformità con il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr)

Il quadro programmatico del Rapporto Ambientale di VIA analizza già in parte la relazione dell'intervento con il nuovo Piano Paesaggistico Regionale, approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (BUR n. 42 s1 del 19/10/2017), attuato ai sensi dell'art. 8 bis, c. 6, della L.r. 56/77 e s.m.i. .

Il Piano rappresenta il quadro di riferimento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale e le sue previsioni costituiscono misure di coordinamento e riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione.

Si richiama, per l'elencazione completa degli Obiettivi e delle Linee di Azione relative all'ambito di interesse n. 68 Astigiano, la lettura della relativa scheda all'interno dell'ALLEGATO B - OBIETTIVI SPECIFICI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA PER AMBITI DI PAESAGGIO delle Norme di Attuazione del Ppr (pagg. 187-188), tra i quali si evidenziano in particolare

Gli Obietti e le Linee di azione di particolare rilievo per l'intervento in oggetto risultano i punti 1.2.3. “Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a “naturalità diffusa”, 1.2.4. “ “Contenimento dei processi di frammentazione del territorio”, 1.7.2. Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici”, ai quali si rimanda per un'attenta valutazione.

Si sottolinea inoltre che, come appurato altresì dal fascicolo di “Osservazioni ed integrazioni ex art. 10 legge 241/91990, aggiornato al giugno 2019, l'intervento:

- ricade totalmente nella delimitazione dell'area sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., mediante decreto ministeriale 1. agosto 1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico in una zona denominata Oasi del Tanaro, sita nei comuni di Antignano, Asti, Isola d'Asti, Mongardino, Revigliasco d'Asti” e individuata con numero di riferimento regionale B015 nella tavola P2 e nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, parte prima, del Ppr ;

- la porzione nord-orientale dell'area ricade all'interno della fascia di rispetto di una ex cava allagata, attualmente adibita ad attività sportive e ricreative, soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, let. b) del D.Lgs. 24/2004 e s.m.i., così come disposto dall'art. 15, c. 2, delle norme di attuazione del Ppr.

Con riferimento alle Componenti paesaggistiche di particolare rilievo per l'intervento in oggetto risultano, si raccomanda di porre particolare attenzione alle prescrizioni di cui all'art. 14 “Sistema idrografico”, comma 11, let. a), all'art. 15 “Laghi e territori contermini”, c. 7, let. c), all'art. 20 “Aree di elevato interesse agronomico”, c. 8.

A proposito dell'applicazione della disciplina del Ppr e del D.Lgs. 24/2004 e s.m.i., inoltre, si rimanda alle osservazioni formulate nel parere prot. 20808 del 07/08/2019 espresso dal Settore Territorio e Paesaggio, competente per materia, che si intendono qui integralmente richiamate.

Si rammenta inoltre che occorre che la relazione della proposta di variante sia completata, ai sensi dell'art. 11, c. 5, del Regolamento di attuazione del Ppr, approvato con D.P.G.R. 22 marzo 2109, N. 4/R, dalla scheda "Allegato B", finalizzata ad agevolare il riscontro della coerenza col Ppr da parte della variante. Il proponente dovrà descrivere, anche con l'ausilio di cartogrammi esplicativi, in che modo la variante proposta rispetti le previsioni del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del Prg nelle quali si dà attuazione a quanto richiesto dal Ppr, e segnalare quali sono le componenti paesaggistiche interferite dalle aree oggetto di trasformazione, dimostrando e motivando adeguatamente la coerenza di tali trasformazioni con le disposizioni del Ppr.

In merito all'affermazione del proponente che indica come fine dell'intervento il raccordo morfologico con i terreni limitrofi (già ribassati per effetto delle precedenti attività estrattive e delimitati da scarpate di origine artificiale), richiamando la congruenza con le finalità enunciate dal Ppr, si evidenzia che il progetto si limita a spostare a monte il bordo di cava preesistente, senza proporre un effettivo rimodellamento morfologico atto a raccordare le quote esistenti con le quote di progetto. Si richiama pertanto l'opportunità di creare scarpate di maggiore larghezza ed a pendenza minore, realizzando fasce tampone ricoperte da vegetazione erbacea, arbustiva e arborea permanente, come già suggerito al paragrafo 5.4.

5.5 Valutazioni rispetto alle normative ed ai piani di settore

5.5.1 Aspetti idrogeologici e sismici

Il PRG vigente del Comune di Antignano risulta adeguato al PAI ed alla normativa sismica. Per gli aspetti di cui al presente paragrafo si rimanda al parere del Settore Tecnico Regionale – Alessandria Asti, competente per materia.

5.3.2 Piano di classificazione acustica

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 2 ottobre 2017, n. 11/R la proposta di variante dovrà contenere la verifica di compatibilità acustica, con relativi estratti cartografici, con il Piano di Classificazione Acustica vigente, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.r. 52/2000

5.5.3 Parchi, S.I.C., Z.P.S., Rete ecologica regionale

Come appurato altresì dal fascicolo "INTEGRAZIONI" allo Studio di Impatto Ambientale per la VIA del Dicembre 2018, paragrafo 6.7.5.4, l'intervento si colloca a circa 1 km di distanza, è presente il Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Stagni di Belangero - Asti" (codice IT 1170003), definito sulla base della Direttiva CEE 21 maggio 1992, 92/43/CEE "Habitat. L'intervento in oggetto non rientra nei confini del succitato SIC per cui la variante non risulta da sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 44 della L.r. 19/2009.

Si evidenzia inoltre che, a seguito dell'approvazione della Legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 "Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)" sono state istituite le seguenti aree :

- Zona naturale di Salvaguardia di Revigliasco
- Riserva naturale delle Rocche di Antignano
- Zona naturale di Salvaguardia di Isola d'Asti

L'intervento in oggetto si colloca a breve distanza anche dai siti protetti appena istituiti; si suggerisce pertanto di valutare l'opportunità di acquisire il parere del competente Settore regionale Biodiversità ed aree naturali e di individuare quale soggetto ambientalmente interessato alle procedure di valutazione ambientale l'Ente di gestione del Parco paleontologico artigiano, al quale sono affidati in gestione.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In riferimento a quanto sopra espresso:

- considerando che la procedura in oggetto si configura come strumento per l'attuazione di interventi di normative settoriali, volte alla semplificazione ed accelerazione amministrativa, con contestuale Variante al P.R.G.C. riferita all'ambito oggetto dell'intervento;

- preso atto che gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione;

- fatti salvi tutti gli aspetti di sicurezza, idrogeologici, sanitari ed ambientali, nonché formali e procedurali in capo ad altre amministrazioni e/o al Comune, e fatta salva l'Autorizzazione Paesaggistica;

Questo Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est, in merito alla Proposta di Variante al P.R.G.C. del Comune di Antignano, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria della cava di sabbia e ghiaia denominata "Premes", nel territorio del Comune di Antignano (AT), con contestuale variante urbanistica, proponente "Asti Cave Srl, esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il seguente contributo, finalizzato alla predisposizione, da parte del Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere del parere unico regionale, ferma restando la possibilità di ulteriori successive valutazioni specifiche in base a quanto potrà emergere dalla conferenza :

- occorre che l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, con il supporto della conferenza, si pronunci, sulla base della natura dell'atto autorizzatorio ai sensi della l.r. 23/2016, in riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 2 ottobre 2017, n. 11/R (nuova cava, rinnovo, ampliamento finalizzato alla prosecuzione di attività in corso), in merito alla necessità di integrare nel procedimento in oggetto gli endoprocedimenti relativi alla variante urbanistica ed alla verifica di assoggettabilità a VAS e con quali modalità;

- qualora l'Ente disponga che si può procedere ai sensi dell'art. 43, c. 6, primo periodo, della l.r. 23/2016, il Settore scrivente ritiene che la documentazione ad oggi prodotta sia insufficiente ad avviare l'istruttoria della pratica e chiede che il proseguimento dell'iter istruttorio sia condizionato al recepimento e al soddisfacimento delle osservazioni evidenziate ai paragrafi precedenti, ed inoltre, in analogia con gli altri procedimenti di variante, richiede l'interessamento dell'Organo Tecnico Regionale per la verifica di assoggettabilità a VAS;

- qualora l'Ente disponga che l'atto autorizzatorio ricade invece nella fattispecie prevista dal secondo periodo dell'art. 43, c. 6, della l.r. 23/2016, il Settore scrivente si dichiara incompetente ad esprimersi, essendo il procedimento di variante di cui al comma 15 bis dell'art. 17 bis della l.r. 56/77 attribuito ai Comuni dalla Circolare P.G.R. 8 novembre 2016, n. 4/AMB.

Il Funzionari Istruttore
Arch. Marina Ferrari



Il Dirigente del Settore
Copianificazione Urbanistica
Area Sud -Est
dott. Geol. Paola MAGOSSO

il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005